



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

(Provincia di Brindisi)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE DELLA VILLA COMUNALE PIETRO PALUMBO E DI GESIONE DELL'ANFITEATRO, DEL PUNTO RISTORO E DELL'AREA DI PERTINENZA CIRCOSTANTE.

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'oggetto principale del contratto è costituito dalla concessione in uso esclusivo di un manufatto da adibire a "punto ristoro", collocato all'interno della villa, e dell'area immediatamente prossima per una superficie di mq 25,00, come perimetrata nell'allegata planimetria (allegato F), ove poter svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande (previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni).

2. Al concessionario viene altresì assegnato l'uso esclusivo dell'anfiteatro, fatta salva la possibilità di utilizzo che l'Amministrazione comunale vorrà riservarsi per iniziative varie (convegni, cerimonie, ecc.) nel limite massimo di 30 giorni all'anno.

La data di svolgimento di tali eventi dovrà essere comunicata all'affidatario almeno 10 giorni prima dell'evento.

All'affidamento di beni sopra specificati consegue anche l'onere di cura e manutenzione ordinaria con assunzione dei conseguenti oneri comprese le utenze (acqua, luce ad esclusione della pubblica illuminazione, ecc.) necessarie.

Il concessionario dovrà altresì provvedere ad ogni intervento di manutenzione straordinaria che si renda necessario durante il periodo della concessione sulle tutte le aree e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (anche quelli di cui al successivo comma 8), nonché sulle attrezzature che siano state da lui installate.

3. Il Concessionario è altresì obbligato, con costi a proprio carico, all'erogazione dei seguenti servizi:

- apertura e chiusura della villa, secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale;
- custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria della Villa comunale;
- i servizi aggiuntivi che l'impresa concessionaria si impegnerà eventualmente ad erogare in sede di gara.

4. Le attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non saranno remunerate dall'Amministrazione comunale e sono ad esclusivo carico del concessionario, che potrà, tuttavia, introitare i relativi ricavi senza l'obbligo del pagamento di una quota di cointeressenza in favore del Comune.

5. Si precisa che nei locali oggetto di concessione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

6. Il concessionario dovrà garantire agli utenti la piena, libera, incondizionata e gratuita fruizione di tutti gli spazi compresi nel perimetro della Villa, con l'eccezione delle aree e dei manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (punto ristoro e area circostante; anfiteatro). Egli potrà, tuttavia, utilizzare in via esclusiva gli spazi aperti della villa, per iniziative varie nei limiti di seguito indicati:

- campi da gioco: gg. 30 annui;
- tutti gli altri spazi: gg. 30 annui;

7. La data di svolgimento di tali eventi dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima dell'evento.

In occasione di tali eventi il concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose.

8. Il concessionario potrà, altresì, utilizzare in via esclusiva, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, da rilasciare prima della stipula del contratto, le aree e/o i manufatti compresi nel perimetro della villa che si sia impegnato, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, a realizzare o riqualificare per destinarle ad attività anche di rilievo economico.

ART. 2 - IMPORTO DI CONTRATTO

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione con offerta al rialzo sulla base d'asta stabilita in € 5.000,00 (cinquemila/00) annui, oltre Iva se dovuta per legge e nella misura prescritta.

2. Il suddetto canone sarà soggetto ad eventuali offerte al rialzo nel corso della gara e non comprende i costi di fornitura acqua, luce e gas relativi alla gestione del chiosco e delle aree annesse, nonché i costi relativi al pagamento dei tributi, che sono a carico del concessionario.

3. In ragione dell'importo del canone a base d'asta, il valore della concessione, parametrato alla sua durata, è pari a complessive € 75.000,00 euro settantacinquemila/00).

4. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti nella villa comunale in un periodo di forte contrazione economica legata all'epidemia da Covid - 19, è previsto lo scomputo dal canone di locazione del costo dei lavori o degli altri interventi che il concessionario si impegnerà in sede di gara ad eseguire per garantire l'agibilità e la piena funzionalità del punto ristoro o per la sua riqualificazione ovvero per la riqualificazione delle altre strutture (ad es. l'anfiteatro) e delle aree verdi presenti nella villa.

5. Il canone dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale in dodici rate mensili, entro il giorno 5 di ogni mese di durata del contratto.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata complessiva della concessione è fissata in anni 15 anni, fatta salva la durata inferiore eventualmente proposta dal concessionario in sede di gara.

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La presente procedura competitiva si svolgerà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa articolata sui seguenti elementi:

a) Offerta economica in termini di miglioramento del canone a base di gara – punteggio massimo: **5 PUNTI**.

b) Offerta in diminuzione sul tempo massimo di durata della concessione – punteggio massimo: **5 PUNTI**.

c) Offerta tecnica – punteggio massimo **90 PUNTI**, così attribuiti :

CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTI
a. Proposta di Gestione	<p><i>Sarà valutato il piano pluriennale delle attività da realizzare all'interno dell'area (ad es. iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, di animazione, ludiche e sportive).</i></p> <p><i>In questa parte la relazione dovrà contenere l'indicazione del termine massimo entro cui dovrà iniziare la gestione delle attività che saranno condotte nella villa, con particolare riferimento alla gestione del punto ristoro e degli spazi annessi.</i></p> <p><i>Il tempo indicato per l'inizio delle attività suddette sarà oggetto di valutazione.</i></p>	max 25
b. Capacità organizzativa	<p><i>Sarà valutata l'organizzazione interna del concorrente, nonché l'attività già svolta nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in quello degli eventi, della manutenzione di aree a verde e nelle altre iniziative che si intendono intraprendere nella "proposta di gestione" (vd. sub - criterio a)</i></p>	max 10
c. Programma di pulizia e manutenzione ordinaria	<p><i>Ciascun concorrente dovrà presentare una relazione tecnico-descrittiva, corredata di crono programma, riguardante gli interventi di pulizia ed i lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde, delle alberature e dei manufatti presenti nella villa</i></p>	max 15
d. Progetto per l'agibilità e l'eventuale riqualificazione del punto ristoro e dell'area circostante assegnata in uso esclusivo	<p><i>Ciascun concorrente dovrà presentare un progetto di massima relativo ai lavori per garantire l'agibilità del manufatto destinato a punto ristoro e la sua eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale.</i></p> <p><i>Nel progetto dovrà essere indicato il termine massimo entro il quale dovranno essere ultimati i lavori.</i></p> <p><i>Sarà valutata l'attendibilità, la qualità e il pregio tecnico dell'elaborato progettuale.</i></p> <p><i>Sarà, in particolare, valorizzata l'eventuale proposta di riqualificazione del manufatto e dell'area circostante.</i></p> <p><i>Sarà altresì valutato il tempo di realizzazione dei lavori.</i></p>	max 10

<p>e. Progetto per la eventuale riqualificazione delle altre strutture (ad es. l'anfiteatro) e delle aree verdi presenti nella villa</p>	<p><i>Ciascun concorrente potrà presentare un progetto di massima relativo ai lavori e/o agli interventi di eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale delle altre strutture (ad es. l'anfiteatro) e delle aree verdi presenti nella villa.</i></p> <p><i>Nel progetto dovrà essere indicato il termine massimo entro il quale dovranno essere ultimati gli interventi.</i></p> <p><i>Oltre ai contenuti del progetto, sarà valutato il tempo di realizzazione dei lavori</i></p> <p><i>Sarà valutato negativamente il progetto tendente a occupare spazi di fruizione pubblica, libera e gratuita, della villa.</i></p>	<p>max 10</p>
<p>f. Proposta di servizi aggiuntivi</p>	<p><i>Ciascun concorrente potrà impegnarsi all'erogazione, con costi a proprio carico, di servizi aggiuntivi rispetto a quelli di apertura e chiusura, custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria della Villa comunale</i></p>	<p>max 10</p>
<p>g. Piano economico finanziario</p>	<p><i>Ciascun concorrente dovrà presentare un piano economico – finanziario in cui siano analiticamente indicati i costi e i ricavi della gestione della villa comunale con riferimento all'intera durata contrattuale.</i></p> <p><i>Sarà valorizzato, in particolare, il grado di analiticità e attendibilità del piano.</i></p>	<p>max 10</p>

ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dalla stazione concedente, dovrà:
 - a) presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese al momento della gara;
 - b) costituire la garanzia definitiva e presentare le richieste polizze assicurative;
 - c) intervenire alla stipulazione del contratto con il Comune di Francavilla Fontana (BR).
2. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'accertamento della insussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, la mancata costituzione della garanzia definitiva e la mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili alla stazione appaltante, entro i termini stabiliti, determineranno l'annullamento dell'aggiudicazione con facoltà della stazione appaltante di aggiudicare la concessione al secondo classificato.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
4. La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine indicato dal Comune.
5. L'aggiudicatario si obbliga ad avviare l'attività nei locali e nelle aree comprese nella villa comunale anche nelle more della stipula del contratto, fermo restando l'obbligo a carico del

medesimo aggiudicatario di presentare le polizze assicurative previste e costituire la garanzia definitiva nei termini richiesti dalla stazione appaltante.

ART. 6 - CONSEGNA DELL'IMMOBILE (PUNTO RISTORO)

1. L'immobile destinato a punto ristoro è munito dei relativi servizi igienici e verrà consegnato all'affidatario nello stato di fatto in cui si trova.
2. All'atto della consegna dell'immobile, dovrà essere redatto un inventario dei beni e, in contraddittorio, un apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale e il livello di funzionalità dello stesso. Allo scadere del contratto, si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna dell'affidatario, il quale dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che dovessero essere riscontrate.
3. Il Comune mette a disposizione del gestore solo i locali e le annesse aree mentre il concessionario dovrà procurare tutti gli arredi e le apparecchiature necessarie a garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio.
4. Il concessionario, laddove ai fini della messa in esercizio del punto ristoro, debba eseguire, a proprie spese, interventi di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni, sarà tenuto ad acquisire debita certificazione degli impianti medesimi e potrà intervenire sugli stessi solo previa autorizzazione da parte dell'Area Tecnica – LL.PP. del Comune di Francavilla Fontana.

ART. 7 - RESPONSABILITA' E UTILIZZO DELL'IMMOBILE

1. Con la firma del contratto, l'affidatario diventa, ai sensi di legge, consegnatario responsabile e custode dell'anfiteatro, del punto ristoro e degli spazi annessi, che dovranno, pertanto, essere conservati in buono stato di efficienza, salvo il normale deperimento d'uso.
2. Il gestore è responsabile:
 - a) dell'uso dell'anfiteatro, del punto ristoro, dell'area esterna perimetrata nella planimetria allegata, dei relativi servizi ed installazioni, che devono essere utilizzati in conformità alla loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l'ente;
 - b) dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni;
 - c) della buona conservazione e dell'efficienza dell'anfiteatro, del punto ristoro e degli spazi annessi, del necessario servizio di custodia e sorveglianza.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà provvedere:
 - a. al pagamento a favore del Comune del canone di utilizzo, come determinato nel precedente art. 2;
 - b. alla realizzazione dei lavori necessari a garantire l'agibilità e la piena funzionalità dell'immobile adibito a punto ristoro e dell'annessa area esterna (vd. planimetria allegata sub. F) entro un termine massimo che dovrà essere indicato nel progetto di massima allegato all'offerta tecnica;
 - c. alla manutenzione ordinaria dell'anfiteatro, del punto ristoro e degli annessi spazi di utilizzo e verde al fine di garantirne la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, salvo la normale usura del tempo (alla scadenza del contratto, l'immobile dato in gestione dovrà essere restituito in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà; pertanto l'affidatario si obbliga all'utilizzo con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere);

c-bis. agli interventi di manutenzione straordinaria che si rendano necessari durante il periodo della concessione sulle tutte le aree e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (anche quelli che si sia impegnato, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, a realizzare o riqualificare per destinarle ad attività anche di rilievo economico), nonché sulle attrezzature che siano state da lui installate;

d. all'apertura e chiusura al pubblico della villa comunale in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale;

e. all'apertura e chiusura del punto ristoro in concomitanza con l'apertura al pubblico della villa, assicurando la presenza di proprio personale all'interno della struttura;

f. alla custodia delle aree e strutture presenti nella villa comunale e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse, segnalando immediatamente al Comune eventuali danni;

g. alla pulizia e manutenzione ordinaria di tutte le aree e strutture presenti nella villa comunale;

h. all'erogazione dei servizi aggiuntivi eventualmente proposti in sede di gara;

i. alle realizzazione degli eventuali interventi e lavori proposti in sede di gara:

l. al rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 recante: "Attuazione dell'art.1 della Legge 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e leggi collegate e alla normativa che disciplina le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid - 19.

In deroga a quanto previsto nelle lett. e, il concessionario potrà richiedere all'Amministrazione comunale l'autorizzazione a tenere aperto il punto ristoro oltre l'orario di chiusura al pubblico della villa comunale.

2. Sono altresì a carico del concessionario i seguenti oneri:

- le spese necessarie per il personale addetto all'attività;

- la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

- le spese di manutenzione ordinaria.

3. Il gestore deve, altresì, osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs.81/2008 e le direttive macchina 892/392/CEE e 91/368 /CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. A tal fine dovrà essere redatto apposito DVR nonché tutti gli altri adempimenti previsti ai sensi delle vigenti normative in materia, compreso l'obbligo di predisposizione del D.U.V.R.I.

4. Tutti i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta. Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Le spese per il servizio di smaltimento e ritiro sono a carico del gestore. La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D.lgs 22/97 e successive modifiche.

ART. 9 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. L'affidatario è tenuto a munirsi, a proprie spese, di tutte le licenze e autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività che svolgerà all'interno dell'immobile destinato a punto ristoro e nelle altre aree e strutture comprese nella villa comunale.

ART.10 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale, sulla quale il Comune potrà rivalersi in caso di violazione degli obblighi pattuiti ed il cui importo originario dovrà essere immediatamente ripristinato dal gestore. Detto importo dovrà rimanere invariato per tutta la durata della convenzione.
2. La cauzione verrà restituita alla scadenza della convenzione, previo accertamento degli obblighi assunti dal gestore.

ART. 11 - RESPONSABILITA'

1. La responsabilità in ordine a fatti che si verificano all'interno del punto ristoro, delle aree limitrofe di svolgimento dell'attività di somministrazione e dell'anfiteatro sono a carico dell'affidatario.
2. L'affidatario terrà comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi alla gestione del punto ristoro e dell'anfiteatro. A tal fine compete al medesimo affidatario di stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione, relativa all'attività oggetto del presente contratto ove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo. Copia di detta polizza dovrà essere rimessa al Comune alla sottoscrizione della convenzione.
3. La sottoscrizione e/o validità delle coperture assicurative attivate non libera comunque il concessionario dai rischi e dalle responsabilità connesse all'attività e alla gestione del punto ristoro che rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone, il Comune sarà comunque esonerato da qualunque tipo di responsabilità.

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. E' a carico del Comune esclusivamente la manutenzione straordinaria delle strutture e delle aree comprese nella villa comunale, con l'eccezione degli interventi manutentivi che il concessionario si sia impegnato ad effettuare in sede di gara e di quelli relativi alle aree e ai manufatti indicati nell'art. 8, comma 1, lett. c-bis.
2. Per manutenzione straordinaria si intende:
 - ricostruzione di strutture portanti;
 - riparazioni di rilevante entità e/o rifacimenti di coperture del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
 - grosse riparazioni e/o rifacimento della recinzione perimetrale;
 - rifacimenti e/o riparazioni del sistema fognante.
3. Il Comune è, altresì, tenuto all'attivazione e al pagamento delle utenze relative alle strutture e alle aree comprese nella villa comunale, con l'eccezione dei costi di fornitura acqua, luce e gas relativi alla gestione del punto ristoro e delle aree annesse, nonché di tutte le aree e i manufatti assegnati all'uso esclusivo del concessionario da lui realizzati o installati, costi che sono a carico del concessionario medesimo.

ART. 13 - CONTROLLI DEL COMUNE

1. Il Comune ha un'ampia facoltà di controllo, che potrà esercitare in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo all'affidatario e alle modalità di utilizzo dei manufatti e delle aree oggetto di concessione, operando con diffida e, se del caso, con la revoca dell'affidamento, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo dell'impianto.

2. Il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione nel caso di ingiustificata interruzione del servizio o nel caso di ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e, in ogni caso, laddove vengano riscontrate gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Comune può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell'attività all'interno del punto ristoro per motivi di sicurezza, igienici o per eseguire opere di ristrutturazione del complesso, senza che per questo l'affidatario possa agire in rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

ART. 15 - INNOVAZIONI E TRASFORMAZIONI

1. Al concessionario è fatto divieto di apportare innovazioni o trasformazioni al manufatto adibito a punto ristoro senza la preventiva autorizzazione comunale. Le opere e le eventuali opere di miglioria realizzate dal concessionario al termine della convenzione resteranno di proprietà del Comune, senza alcun diritto di indennizzo da parte dello stesso concessionario.

ART. 16 - PUBBLICITA'

1. Al concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare, all'interno della villa comunale, iniziative promozionali e pubblicitarie riferite alla propria attività verso il pagamento della prevista imposta comunale.

2. Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non interferire o creare impedimento con la fruizione delle strutture e degli spazi e con la sicurezza degli utenti.

3. L'affidatario sarà libero di utilizzare qualsiasi forma e tipologia di pubblicità, salvo richiedere e ottenere il gradimento espresso del Comune.

ART. 17 - PERSONALE

1. Il concessionario è tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale in servizio alle proprie dipendenze o prestatore d'opera a qualunque titolo, di quanto prescritto dai relativi Contratti Nazionali di Lavoro nonché dalle normative vigenti in merito a ciascuna posizione e concernenti gli adempimenti fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali ed espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. L'affidatario si obbliga, altresì, ad operare in piena osservanza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dalle disposizioni che disciplinano le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid – 19.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE

1. Per tutta la durata della concessione, è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, la subconcessione e la sublocazione, sia totale che parziale.

ART. 19- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del C.C. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente contratto;
- cessione del contratto, sia totale che parziale, e subconcessione o sublocazione, sia totale che parziale;
- utilizzazione, gestione o fruizione del punto ristoro per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente contratto;
- infruttuosa scadenza del termine indicato dal concessionario in sede di gara per l'ultimazione dei lavori atti a garantire l'agibilità del manufatto destinato a punto ristoro e la sua eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale;
- infruttuosa scadenza del termine indicato dal concessionario in sede di gara per l'ultimazione degli interventi di eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale delle altre aree presenti nella villa;
- infruttuosa scadenza del termine massimo indicato dal concessionario in sede di gara entro cui dovrà iniziare la gestione delle attività che saranno condotte nella villa, con particolare riferimento alla gestione del punto ristoro e degli spazi annessi.

2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni

3. Inoltre, nel caso di risoluzione del contratto:

- l'affidatario dovrà restituire l'immobile, le attrezzature ed ogni altro accessorio relativo nello stato derivante dal normale deperimento d'uso;
- eventuali lavori e/o migliorie effettuate dall'affidatario saranno acquisiti gratuitamente dall'Ente concedente.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.iii, i dati forniti dall'affidatario saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'accordo convenzionale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Francavilla Fontana.

ART. 21- RINVIO NORME GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla convenzione, alle dichiarazioni specifiche poste a base di gara dal Concessionario e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Francavilla Fontana

**Il Responsabile dell'Area II – Ufficio Patrimonio
Dott. Francesco Taurisano**